



Provvedimento n 39 del 4 novembre 2009

Oggetto: Sottoscrizione contratto di collaborazione coordinata e continuativa con dr.ssa Silvia Mammini per attività di supporto dell'Ufficio di Piano della Società della Salute di Firenze.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato "Società della Salute di Firenze";

- con delibera di Esecutivo SdS n. 21 del 25 giugno 2008 è stato nominato direttore del Consorzio il dr. Riccardo Poli;

VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale", ed in particolare:

- il capo III bis "Società della Salute" art 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l'art.142 bis "norme transitorie" che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti un anno di tempo dall'entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III bis, di cui al punto precedente;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22.12.2008: "Adeguamento dell'assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordi di programma tra Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell'attività di integrazione socio-sanitaria"

VISTA la Delibera di Giunta SdS n. 18 del 22 dicembre 2008 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Salute 2008-2010 e la Relazione annuale sullo Stato di Salute 2005-2007;

PREMESSO che:

- con la Delibera di Esecutivo SdS n. 32 del 20 maggio 2009 è stata disposta l'apertura di un avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l'attribuzione di due incarichi di co.co.co. per attività di supporto dell'Ufficio di piano della Società della Salute di Firenze;

ATTESO CHE con proprio provvedimento n. 31 del 27.07.2009 sono stati approvati i verbali della Commissione di valutazione e relativa graduatoria relativa ai n. 2 incarichi di cui al punto precedente, in cui la dr.ssa Silvia Mammini risulta classificata al primo posto;

CONSIDERATO altresì che la delibera di Esecutivo 32/09 soprarichiamata prevedeva che il rapporto di collaborazione sarebbe stato instaurato previo contratto, sulla base di un provvedimento del direttore SdS;

VISTI:

- **il D.L. 01.07.2009 n. 78** “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in L. 03.08.2009 n. 102 ed in particolare l’art. 17 c. 30 e c.30 bis che prevede l’invio alla Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo, degli atti e dei contratti di cui all’art. 7 c. 6 Dlg. 165/01;
- **la L. 14.01.1994 n. 20** “ Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e segnatamente l’art. 3 “norme in materia di controllo della Corte dei Conti”, c. 2 che prevede l’efficacia del provvedimento sottoposto a controllo, decorsi trenta giorni dal ricevimento se la Corte “non ne dichiara la non conformità a legge”;

DATO ATTO CHE:

- in data 15 settembre 2009 con raccomandata, prot. n. 808/D/09, è stato trasmesso alla Corte dei Conti il proprio provvedimento n. 31/09 soprarichiamato e tutti gli atti connessi (documentazione agli atti);
- in data 17 ottobre 2009 la raccomandata risulta pervenuta alla Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo a Roma;
- La Sezione centrale di controllo non ha formulato nessun rilievo;

CONSIDERATO CHE a seguito del controllo positivo di legittimità, formatosi tramite il silenzio, ai sensi art. 3 c. 2 L.20/94, si può procedere alla sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di supporto ai processi di programmazione socio sanitaria della Società della Salute di Firenze;

PRECISATO CHE il contratto con la dr.ssa Barbara Giachi, prima classificata nella procedura comparativa per il conferimento dell’incarico, è stato stipulato in data 20 ottobre scorso (provvedimento n. 35 del 19.10.2009)

PRESO ATTO CHE la dr.ssa Silvia Mammini, seconda classificata nella procedura comparativa per il conferimento dell’incarico, in data 26 ottobre scorso ha comunicato di accettare l’incarico e di essere in astensione obbligatoria per gravidanza fino al 23 dicembre prossimo (documentazione agli atti);

VISTI :

- **il D.lgs. 26.03.2001 n. 151** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della L. 08.03.00 n. 151”;
- **la L. 08.08.1995 n. 335** “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” ed in particolare l’art. 2 (armonizzazione) c. 26 che prevede l’iscrizione in un’apposita gestione separata presso l’INPS dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la finalità di estendere anche a tali soggetti l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed supersiti;
- **della L. 23.12.2000 n. 388** (Legge finanziaria 2001) e segnatamente l’art. 80 (disposizioni in materia di politiche sociali) c. 12 che adegua per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS la tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per il lavoro dipendente;

RITENUTO pertanto di addivenire alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dr.ssa Silvia Mammini, riconoscendo i periodi di astensione per gravidanza, secondo la normativa vigente;

ATTESO CHE il detto rapporto di collaborazione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data effettiva di inizio dell'attività, decorsi i periodi di astensione per gravidanza, con facoltà di rinnovo, e sarà disciplinato dalle condizioni di cui al contratto allegato quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art.20 co.5 dello Statuto consortile il quale prevede che il Direttore possa adottare "tutti gli atti gestionali di natura finanziaria";

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI gli artt. 19 e 20 dello Statuto;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dr.ssa Silvia Mammini , per le attività di supporto all'Ufficio di Piano della Società della Salute, per la durata di un anno, decorrente dalla data di inizio dell'attività, decorsi i periodi di astensione per gravidanza, con facoltà di rinnovo, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato;

IL DIRETTORE
Dr. Riccardo Poli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI SUPPORTO AI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE

L'anno 2009 di questo giorno 4 novembre in Firenze, Via Pietrapiana 53

TRA

Il sottoscritto Dr. Riccardo Poli, nato a Firenze il 09.01.1956, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute di Firenze, domiciliato al fine del presente atto in Firenze, via Pietrapiana n. 53 C.F. e partita IVA 94117300486 (in seguito denominato Committente)

E

La D.ssa Silvia Mammini, nata a Pisa il 21.1.1969 e residente a Firenze via Edimburgo n. 18 C.F. MMMSLV69A61G702U (in seguito denominata Incaricata)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – NATURA DELL'INCARICO

E' istituito tra le parti sopra denominate un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per effetto del quale la D.ssa Silvia Mammini si impegna, dietro corrispettivo e nei modi e termini di seguito precisati, a prestare la propria attività a favore del Committente, con carattere di continuità, in scienza e coscienza, con discrezionalità ed autonomia.

L'incaricata non è in alcun modo parte dell'organico dell'ente committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L'attività da svolgersi da parte dell'incaricata consisterà nello svolgimento di funzioni di supporto e assistenza tecnica ai processi di programmazione socio sanitaria di Firenze, in funzione del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e consolidamento del sistema di programmazione integrata socio-sanitaria, nonché dell'aggiornamento del Piano Integrato di Salute di Firenze. In particolare, costituiscono funzioni e attività oggetto di collaborazione:

- Assistenza tecnica e attività istruttoria ai processi di concertazione locale e alle attività di programmazione istituzionale della Società della Salute in materia sociale e sanitaria;
- Conduzione di gruppi di lavoro;
- Supporto tecnico:
 - o ai centri di responsabilità professionale, organizzativa e gestionale coinvolti nel processo di programmazione attuativa;
 - o alla predisposizione degli atti di programmazione zonale;
 - o all'elaborazione di progetti innovativi, con verifica e monitoraggio della relativa attuazione;
 - o alla programmazione economico-finanziaria e budgeting;
 - o all'attività di monitoraggio e reporting di interventi, servizi e prestazioni oggetto del Piano Integrato di Salute e del Programma Operativo Annuale;
 - o alla costruzione di strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione;

- all'organizzazione dei flussi informativi;
- all'elaborazione della relazione annuale di salute;
- allo sviluppo del profilo di salute e costruzione di possibili indicatori;
- allo sviluppo di strumenti e metodologie per la lettura partecipata del profilo di salute;
- alla progettazione pianificazione e attivazione delle azioni di sviluppo del partenariato;
- alla organizzazione e realizzazione di percorsi formativi derivanti dalla programmazione del PIS.

La collaborazione sarà espletata nell'ambito della P.O. Supporto alla Programmazione SdS della Direzione Sicurezza Sociale, in relazione alle attività di cui ai precedenti punti del presente articolo, ed avrà come risultato l'approfondimento dei temi, la produzione di specifici documenti, la predisposizione di modelli per la progettazione e del materiale illustrativo degli stessi, nonché dei documenti di programmazione e dei report previsti.

In relazione agli sviluppi della fase di riorganizzazione della Società della Salute di Firenze ed alla conseguente possibilità che nel corso della collaborazione si potrebbero rendere necessarie opportune modificazioni della metodologia, la collaborazione stessa potrà, in coerenza con i contenuti di cui al presente articolo, anche essere di supporto a nuove fasi di progettazione con i contenuti e con le modalità assunte dagli atti di programmazione regionali in materia.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'incaricata potrà usufruire, nell'esercizio della propria attività, dei locali del Committente presso le sedi della SdS o nelle sedi espressamente indicate in Firenze. Ogni bene strumentale e non sarà reso disponibile dalla Direzione.

L'incaricata presterà la propria attività senza vincolo di subordinazione, in autonomia e piena collaborazione e, tuttavia, osservando le indicazioni e direttive che il Committente vorrà impartire.

L'incaricata si impegna ad assicurare una presenza minima di almeno 36 ore settimanali, senza vincoli di orario predeterminato, secondo le esigenze derivanti dall'attività richiesta.

Art. 4 – INCOMPATIBILITA'

E' fatto divieto all'incaricata di intrattenere, contestualmente allo svolgimento del presente incarico, rapporti professionali o di lavoro formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico svolto in favore del Committente, nonché di diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi e di compiere atti che possano, in qualsiasi modo, recare un pregiudizio all'attività dell'Amministrazione.

Art. 5 - RISERVATEZZA

L'incaricata è tenuta, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico, al rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs.196/03). Se necessario potrà assumere la qualifica di incaricato o responsabile del trattamento dati per conto della SdS di Firenze.

Art. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per le attività di collaborazione che la dr.ssa Silvia Mammini si impegna a prestare, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, è convenuto in complessivi Euro 30.000,00= comprensivo delle ritenute a carico dell'incaricata. Detto corrispettivo si intende escluso da IVA, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 633/72, e soggetto a ritenuta di acconto nei modi e nei termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 600/73.

Al suddetto corrispettivo lordo spettante all'incaricata si aggiungono gli oneri INPS ed INAIL posti a carico del Committente e, comunque, ogni altra ritenuta dovuta per Legge.

La liquidazione del compenso avverrà in rate mensili sulla base di note, corredate da dichiarazione sulla tipologia di attività effettuate, le quali dovranno essere vistate dal Responsabile della PO Supporto alla Programmazione della SdS a conferma dell'avvenuta esecuzione delle attività dichiarate.

Ai sensi dell'art. 1 co. 6 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007), al compenso spettante non si applicano le deduzioni previste dalla precedente normativa (no-tax area, family-area), bensì le seguenti detrazioni per carichi di famiglia da sottrarsi all'imposta lorda: detrazione per coniuge a carico, per figli, per altri familiari a carico e altre detrazioni per lavoro dipendente.

In merito al diritto alle detrazioni di imposta, l'incaricata è tenuta a rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 7 - DURATA

Il presente contratto è stipulato a tempo determinato, avrà durata di 12 mesi, dalla data di inizio dell'attività, decorsi i periodi di astensione per gravidanza, salvo revoca disposta con provvedimento motivato del Direttore della SdS. E' esclusa ogni proroga tacita.

Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 gg.

In ogni caso, costituisce motivo di risoluzione del contratto, da parte del Committente, prima della scadenza naturale, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancate controdeduzioni alle contestazioni del Committente entro il termine stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi assegnati;
- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, sarà competente il foro di Firenze.

Art. 10 – REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente disciplinare resta valido per tutta la durata dell'incarico e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 II comma del D.P.R. 131/86 a spese di chi ne abbia interesse.

Le spese di bollo sono a carico dell'incaricata che se le assume.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Per la SdS di Firenze
IL Direttore
Dr. Riccardo Poli

L' Incaricata
dr.ssa Silvia Mammini